



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale	
N. 11/ 266	di data 27/12/23

Oggetto: ART. 4 REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI E STRUTTURE COMUNALI A ENTI E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. APPROVAZIONE DEL PIANO MENSILE DELLE ASSEGNAZIONI DEGLI SPAZI A USO ASSOCIATIVO DISPONIBILI AL 30.09.2023.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamato l'art. 4 del Regolamento per l'assegnazione di spazi e strutture comunali a enti e associazioni senza scopo di lucro approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 13.03.2018 n. 27 e 12 dicembre 2022 n. 146, che prevede che "la Struttura comunale competente, con cadenza mensile, provvede all'istruttoria con esame contestuale delle istanze pervenute nel corso del mese precedente, a esito della quale predispone il piano mensile delle assegnazioni, approvato con determinazione dirigenziale e motivato, in relazione a ciascuna istanza accolta o rigettata, sulla base dei criteri di valutazione e di determinazione del canone previsti dagli articoli 5 e 6";

dato atto che il 30 settembre 2023 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, così come previsto dall'art. 2 del Regolamento, il seguente elenco mensile degli spazi destinati a uso associativo:

- uno spazio per complessivi mq. 47 presso l'edificio comunale sito in Via E. Conci, 86 a Trento;

dato atto inoltre che, entro il termine di cui all'art. 4, comma 1-bis del sopra richiamato Regolamento, ossia entro il 31 ottobre 2023, sono pervenute le seguenti istanze di assegnazione dello spazio a uso associativo sopra descritto:

1. prot. 301258 di data 10.10.2023, presentata dall'associazione La Nuda Compagnia APS;

2. prot. 310221 di data 18.10.2023, presentata dall'associazione Uniamoci Trentino APS;

ritenuto, a esito dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 4, comma 2, sulla base dei criteri di valutazione e di determinazione del canone previsti dagli artt. 5 e 6, di procedere all'approvazione del seguente piano mensile delle assegnazioni degli spazi a uso associativo disponibili al 30 settembre 2023:

1. richiesta prot. 301258 di data 10.10.2023, presentata dall'associazione La Nuda Compagnia APS, avente ad oggetto l'assegnazione dello spazio associativo di complessivi mq. 47 presso l'edificio comunale sito in Via E. Conci, 86 a Trento: non accoglimento - motivazione: "La Nuda Compagnia APS è attualmente già concessionaria, in condivisione con altri, di un locale a uso sede associativa (mq. 27,40) ubicato al terzo piano dell'edificio di proprietà comunale sito in Viale dei Tigli, 4 a Trento, in forza di concessione novennale su bene patrimoniale indisponibile n. 32977 racc. (atto concluso in data 17.10.2023) sottoscritta in data 02.10.2023, spazio per il quale non

pagina 1/4

risulta essere pervenuta formale disdetta.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di non dover procedere all'assegnazione della sede richiesta in quanto, per motivi di ottimizzazione degli spazi associativi e, quindi, della piena utilizzazione degli stessi, è da preferirsi l'assegnazione dei locali ai soggetti richiedenti che non risultino già concessionari di spazi comunali". (Provvedimento di non accoglimento, prot. n. 383393 di data 24.11.2023, ai sensi dell'art. 27 bis della L.P. 30.11.1992 n. 23);

2. richiesta prot. 310221 di data 18.10.2023, presentata dall'associazione Uniamoci Trentino APS, avente ad oggetto l'assegnazione dello spazio associativo di complessivi mq. 47 presso l'edificio comunale sito in Via E. Conci, 86 a Trento: non accoglimento - motivazione: *"Dall'esame della documentazione prodotta lo scrivente non riesce a dare un compiuto inquadramento e una valutazione complessiva dell'oggetto e delle finalità dell'attività associativa. Più precisamente i principi enunciati nei propri Statuto e Atto Costitutivo e, di riflesso, riportati nella relazione illustrativa di quanto svolto in concreto, descrivono una serie di attività dai contenuti così eterogenei e trasversali tali da non apparire riconducibili ad una ben definita ed univoca finalità associativa. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di non dover procedere all'assegnazione della sede in discorso in quanto, ai sensi dell'art.4, comma 5 del Regolamento per l'assegnazione di spazi e strutture comunali a enti e associazioni senza scopo di lucro "non si procede all'assegnazione, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, qualora (...) in considerazione delle caratteristiche e delle attività svolte dall'associazione, si reputi non significativo il beneficio dalla stessa fornito al tessuto socio-economico cittadino".*

Ulteriore elemento, oltre alla mancanza di interesse pubblico all'assegnazione degli spazi, è rappresentato dal difetto dei seguenti criteri di valutazione, ai sensi delle disposizioni dell'art. 5, comma 1 del citato Regolamento:

- lettera a): *criteri costituiti dalle "finalità statutarie e settore di attività", nella fattispecie incomprensibili e non valutabili nel loro complesso in quanto non sono chiari, per i motivi sopra esposti, l'oggetto e le finalità dell'attività associativa;*

- lettera b): *criterio costituito, nella fattispecie, dalla carenza di "grado di radicamento sul territorio comunale", in quanto elemento non dimostrato dalla documentazione prodotta."* (Provvedimento di non accoglimento, prot. n. 442275 di data 19.12.2023, ai sensi dell'art. 27 bis della L.P. 30.11.1992 n. 23);

dato atto che il procedimento si concluderà con la comunicazione del presente provvedimento ai due suindicati soggetti che nel corso del mese di ottobre 2023 hanno fatto pervenire istanza di assegnazione di spazi a uso associativo;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, e successive variazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per l'assegnazione di spazi e strutture comunali a enti e associazioni senza scopo di lucro approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 13.03.2018 n. 27 e 12 dicembre 2022 n. 146;

pagina 2/4

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visti il Decreto sindacale di data 28.04.2023 prot. 127684 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di approvare, a esito dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 4, comma 2, sulla base dei criteri di valutazione e di determinazione del canone previsti dagli artt. 5 e 6, del Regolamento per l'assegnazione di spazi e strutture comunali a enti e associazioni senza scopo di lucro, il seguente piano mensile delle assegnazioni degli spazi a uso associativo disponibili al 30 settembre 2023:

- richiesta prot. 301258 di data 10.10.2023, presentata dall'associazione La Nuda Compagnia APS, avente ad oggetto l'assegnazione dello spazio associativo di complessivi mq. 47, presso l'edificio comunale sito in Via E. Conci, 86 a Trento: non accoglimento - motivazione: *"La Nuda Compagnia APS è attualmente già concessionaria, in condivisione con altri, di un locale a uso sede associativa (mq. 27,40) ubicato al terzo piano dell'edificio di proprietà comunale sito in Viale dei Tigli, 4 a Trento, in forza di concessione novennale su bene patrimoniale indisponibile n. 32977 racc. (atto concluso in data 17.10.2023) sottoscritta in data 02.10.2023, spazio per il quale non risulta essere pervenuta formale disdetta. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di non dover procedere all'assegnazione della sede richiesta in quanto, per motivi di ottimizzazione degli spazi associativi e, quindi, della piena utilizzazione degli stessi, è da preferirsi l'assegnazione dei locali ai soggetti richiedenti che non risultino già concessionari di spazi comunali".* (Provvedimento di non accoglimento, prot. n. 383393 di data 24.11.2023, ai sensi dell'art. 27 bis della L.P. 30.11.1992 n. 23);

- richiesta prot. 310221 di data 18.10.2023, presentata dall'associazione Uniamoci Trentino APS, avente ad oggetto l'assegnazione dello spazio associativo di complessivi mq. 47 presso l'edificio comunale sito in Via E. Conci, 86 a Trento: non accoglimento – motivazione: *"Dall'esame della documentazione prodotta lo scrivente non riesce a dare un compiuto inquadramento e una valutazione complessiva dell'oggetto e delle finalità dell'attività associativa. Più precisamente i principi enunciati nei propri Statuto e Atto Costitutivo e, di riflesso, riportati nella relazione illustrativa di quanto svolto in concreto, descrivono una serie di attività dai contenuti così eterogenei e trasversali tali da non apparire riconducibili ad una ben definita ed univoca finalità associativa. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di non dover procedere all'assegnazione della sede in discorso in quanto, ai sensi dell'art.4, comma 5 del Regolamento per l'assegnazione di spazi e strutture comunali a enti e associazioni senza scopo di lucro "non si procede all'assegnazione, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, qualora (...) in considerazione delle caratteristiche e delle attività svolte dall'associazione, si reputi non significativo il beneficio dalla stessa fornito al tessuto socio-economico cittadino". Ulteriore elemento, oltre alla mancanza di interesse pubblico all'assegnazione degli spazi, è rappresentato dal difetto dei seguenti criteri di valutazione, ai sensi delle disposizioni dell'art. 5, comma 1 del citato Regolamento:*

- lettera a): *criteri costituiti dalle "finalità statutarie e settore di attività", nella fattispecie incomprensibili e non valutabili nel loro complesso in quanto non sono chiari, per i motivi sopra esposti, l'oggetto e le finalità dell'attività associativa;*

- lettera b): *criterio costituito, nella fattispecie, dalla carenza di "grado di radicamento sul territorio comunale", in quanto elemento non dimostrato dalla documentazione prodotta."*

(Provvedimento di non accoglimento, prot. n. 442275 di data 19.12.2023, ai sensi dell'art. 27 bis della L.P. 30.11.1992 n. 23);

2. di dare atto che il procedimento si concluderà con la comunicazione del presente provvedimento ai due suindicati soggetti che nel corso del mese di ottobre 2023 hanno fatto pervenire istanza di assegnazione in relazione all'elenco degli spazi disponibili a uso associativo aggiornato al 30 settembre 2023.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
Paolo Frenoz

Trento, addì 27/12/23